**Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA**
**Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260**
**E-mail gianpietro.dalli@tin.it**
**PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it**

**18 marzo 2020**

**Tema**

Architetto iscritto all'Albo – Progetto di impianto fotovoltaico – Rientra nelle competenze – Condizioni e limiti.

* * *

**Premessa**

L'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica che sfrutta una fonte rinnovabile come il sole (cfr. art. 2, comma 1, D.M. 5 luglio 2012 e art. 2 DM 4 luglio 2019).
E' un impianto che può essere realizzato a servizio di un edificio da costruire o già realizzato.
L'impianto fotovoltaico può anche integrare gli elementi architettonici dell'edificio [art. 2, comma 1 lett. f), D.M. 5 luglio 2012].
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, quale impianto elettrico posto a servizio di un edificio, deve sempre essere preceduta dalla redazione di un progetto.

Il progetto deve essere elaborato (e dunque asseverato) da un tecnico qualificato che a seconda dei casi può essere:
a) un «professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta»;
b) il «responsabile tecnico» dell'impresa installatrice.

Il progetto deve sempre essere redatto da un professionista iscritto all'albo nei casi, tra gli altri, di utenze condominiali e di utenze domestiche relative a singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o di superficie superiore a 400 mq. (art. 5, comma 2, del DM 37/2008).

La norma non indica le professioni tecniche che abilitano i propri iscritti a redigere questo tipo di progetti ma rimanda genericamente a tutte quelle professioni che presuppongono, in materia impiantistica, «una specifica competenza tecnica» (cfr. art. 5, comma 1).

L'ordinamento della professione di architetto non fornisce chiare indicazioni in proposito.
Il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 stabilisce infatti che l'ambito delle competenze professionali riservate per legge all'architetto comprende tutte le prestazioni – tra cui la progettazione – relative a "opere di edilizia civile".

Così l'Art. 52:
*"Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere*

*di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 [ora D.Lgs. 42/2004, n.d.r.], per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"*.

La norma non definisce cosa si intenda per "opere di edilizia civile".
Anche per il fatto che essa risale a quasi un secolo fa e che il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 non è intervenuto sulla riserva degli architetti iscritti alla Sezione A - settore a) dell'Albo, occorre capire se l'applicazione pratica che della norma ha fatto la giurisprudenza nel corso del tempo, può dare utili indicazioni per rispondere al quesito, ovvero: stabilire se un impianto fotovoltaico, quale impianto elettrico a servizio di un edificio, rientri o meno nella nozione di "opera di edilizia civile" e dunque nella riserva di competenze dell'architetto quale «specifica competenza tecnica» progettuale richiesta a termini del ricordato art. 5, comma 1, DM 37/2008.

Come opportunamente precisato nel quesito, il riferimento non è tanto alla progettazione architettonica di sistemazione dei pannelli e delle linee vita (competenza indubbia dell'architetto), ma al progetto dell'impianto vero e proprio ovvero al progetto c.d. "elettrico".

* * *

**Parere**

La giurisprudenza si è occupata di questa materia soprattutto per delineare i confini con la professione di ingegnere che ha sicuramente una competenza progettuale in ambito impiantistico anche oltre il settore dell'edilizia civile, come si ricava dall'ampia definizione dell'art. 51 del RD 2537/1925 :
*"sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo"*.

La progettazione degli impianti in generale, e di impianti fotovoltaici nello specifico, rientra certamente nella nozione di lavori e opere "applicazioni della fisica".

La riserva degli ingegneri – a differenza di quella degli architetti – è stata integrata dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 con riferimento alla qualifica degli iscritti alla Sezione A) – settore civile e ambientale richiamando le seguenti prestazioni :
*"la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio"* (art. 46, comma 1, lett. a).

**Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA**
**Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260**
**E-mail gianpietro.dalli@tin.it**
**PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it**

E' con riferimento dunque a questa figura di professionista titolato (l'ingegnere) che la giurisprudenza ha cercato di definire lo spazio riservato anche alla professione di architetto nel campo dell' "edilizia civile", riserva comune per entrambe le professioni in base all'art. 52 cit.
E' quindi attraverso l'analisi delle pronunce più significative su questo tema che si può trovare la risposta al quesito dell'iscritto.

Secondo i giudici occorre partire dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dalla ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dal combinato disposto degli artt. 51 e 52 sopra richiamati. Norme ancora attuali, in quanto il legislatore non è mai intervenuto per integrarne o precisarne il contenuto, almeno per quanto riguarda la professione di architetto (Cons. St. Sez. V, sentenza 17/7/2019 n. 5012). Conseguentemente, quando il DM 37/2008 nel richiamare il concetto di «professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta» non indica quali titoli rientrano in questa definizione, non fa altro che rimandare agli ordinamenti delle professioni interessate e dunque, per gli ingegneri e gli architetti, al R.D. del 1925. La corretta interpretazione delle norme che in questa fonte descrivono i rispettivi ambiti di competenza è quindi centrale per risolvere i casi controversi (Cons. St., Sez. VI, sentenza 15/3/2013 n. 1550).

Con particolare riferimento all'impiantistica, la giurisprudenza amministrativa più recente ritiene che sia da preferire, per quanto concerne la professione di ingegnere, una interpretazione restrittiva del concetto di "applicazione delle leggi della fisica" indicato nell'art. 51 del R.D., sulla ovvia considerazione che dando una lettura lata ed omnicomprensiva a questo concetto, qualsiasi tipo di manufatto alla fine dovrebbe esservi contemplato. In questo senso, vengono ritenute ad esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico.

D'altra parte, con riferimento alla riserva comune con l'architetto, il concetto di "edilizia civile" richiamato nell'art. 52 R.D. viene interpretato estensivamente facendovi rientrare le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio – come gli impianti tecnologici a servizio degli edifici – che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie (Cons. St., Sez. VI, sentenza 15/3/2013 n. 1550).

Il rapporto tra apparati tecnici e costruzioni civili viene declinata in vari modi: come opere "connesse" o "di pertinenza" oppure come opere "ancillari" ai singoli fabbricati (TAR Napoli sentenza 20/2/2017 n. 1023; TAR Napoli sentenza 30/7/2019 n. 4169). Il dato comune ed essenziale è sempre il rapporto di servizio tra impianto tecnologico e costruzione ovvero il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile. Risulta quindi irrilevante la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente, ad esempio nel caso di una manutenzione straordinaria su edificio esistente, oppure sia presentato congiuntamente a una nuova costruzione.

Se sussiste questo collegamento, una lettura aggiornata e coerente del R.D. del 1925 che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile tenendo conto sia della trasformazione

dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili, il progetto dell'impianto può legittimamente essere sottoscritto anche da un architetto (Cons. St., Sez. VI, sentenza 15/3/2013 n. 1550).

In questo senso e conclusivamente *"... la competenza concorrente di ingegneri e architetti si ha soltanto nell'ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati ... ... restano pertanto di competenza esclusiva degli ingegneri, ai sensi dell'art. 51 del R.D. n. 2357 del 1925, gli interventi edilizi ed urbanistici che consistano in progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, cioè attengano alle opere di urbanizzazione primaria"* (Cons. St., Sez. V, sentenza 17 luglio 2019 n. 5012).

* * *

**Sintesi**

Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 disciplina l'installazione degli impianti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (art. 1).

Il regolamento definisce gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica come *"i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici"* (art. 2).

In questa definizione rientrano anche gli impianti fotovoltaici.

Il D.M. stabilisce che il progetto di questi impianti deve essere redatto da un tecnico qualificato che alternativamente può essere il responsabile dell'impresa o un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Il progetto deve essere redatto esclusivamente da quest'ultimo (e non anche dal responsabile tecnico dell'impresa) nei casi in cui, tra gli altri, serva le utenze condominiali e le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq (cfr. l'art. 5 del DM 37/2008 anche per altri casi).

In virtù del rapporto di accessorietà dell'impianto con il fabbricato e sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati è possibile concludere che l'architetto può progettare un impianto fotovoltaico quale impianto elettrico posto a servizio di uno o più edifici determinati, nei termini precisati dal regolamento (cfr. artt. 1, 2 e 5 DM 37/2008).

**Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA**
**Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260**
**E-mail gianpietro.dalli@tin.it**
**PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it**

A maggior ragione sussiste la competenza dell'architetto nei casi di impianti fotovoltaici "integrati" ovvero nei caso in cui l'impianto va a sostituire elementi architettonici dell'edificato (art. 2 D.M. 5 luglio 2012).

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
Cordiali saluti

Pisa, 18 marzo 2020

Avv. Gian Pietro Dalli